



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 DEL 30-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 D.L. 18/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2020.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Luglio**, alle ore **20:45**, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n. 11/07.05.2020 in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione. La registrazione della seduta è resa accessibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale contestualmente alla pubblicazione del presente verbale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
GNOCCHI MARIA ROSA	X		FERRARI FILIPPO	X	
MELFI DANIELA	X		COLOMBO SILVIA		X
VITALE EMANUELE	X		CORDERO CAMILLA		X
PARACCHINI FABIO	X		SABATELLA MARCO		X
FRISARDI MARIA CHIARA		X	ZANETTA GIULIA	X	
MONTI ALESSANDRO	X		CARDILLO STEFANO		X
BERNAREGGI CINZIA	X				

Numero totale PRESENTI: **8** – ASSENTI: **5**

Assessore Esterno

Componente	Presente	Assente
LOMBARDI MANUELA	X	

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO **DR. SSA GIULIA DI NUZZO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MARIA ROSA GNOCCHI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Baveno è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo

dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato:

- l'art. 107 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 3 bis dell'art. 106 del Decreto legge 19 maggio 2020, n' 34 che prevede lo slittamento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 al 30 settembre 2020;
- l'art. 138 del Decreto legge 19 maggio 2020, n' 34 che nell'abrogare il comma 4 dell'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha allineato la scadenza del termine per l'approvazione delle tariffe della TARI e delle aliquote IMU al termine di approvazione Bilancio per l'anno 2020 quindi al 30 settembre 2020;
- l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ricordato che questa Amministrazione è in scadenza del mandato elettorale ed il Decreto del Ministero dell'Interno ha fissato per i giorni 20 e 21 Settembre le consultazioni elettorali;

Tenuto conto quindi di tutti i termini previsti e suindicati e ritenuto pertanto di dover deliberare le tariffe della TARI per l'anno 2020 nelle stesse misure dell'anno 2019, stante la difficoltà, vista la data delle consultazioni elettorali ,di procedere a deliberare entro il 30 settembre 2020;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27.12.2018;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 21.12.2017, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Visti altresì il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti ed il nuovo Regolamento generale delle Entrate locali in approvazione in questa stessa seduta di Consiglio Comunale;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. del regolamento comunale TARI (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate *ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020* saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 8 del 28.05.2020, con la quale, in deroga al regolamento comunale per l'applicazione della tari vigente, è stato slittato il termine per il pagamento della 1' rata al 16.09.2020;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento dell'acconto relative all'anno 2020 come segue:

- prima rata: 16.09.2020
- seconda rata: 16.11.2020
- terza rata: 16.01.2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.09.2020

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono

prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

- il comma 3 bis dell'art. 106 del Decreto 19 maggio 2020, n° 34 che ha modificato i termini di cui al suddetto comma 15 ter rispettivamente al 31 ottobre ed al 16 novembre;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le

modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

· il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con l'art. 107 comma 2 della L. 27/2020 come modificato dal comma 3 bis dell'art. 106 del Decreto 19 maggio 2020, n' 34 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020;

Richiamata la propria deliberazione n. 38 in data 19.12.2019 con la quale questo Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022;

Tutto ciò premesso;

Visto il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 18.08.2000, n' 267;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 22.07.2020 acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Udite le dichiarazioni di voto che si riportano:

Paracchini per il Gruppo "Baveno Partecipa": Favorevole;

Zanetta per il Gruppo "Obiettivo Comune": Astenuta;

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Consigliere Zanetta), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27.12.2018, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione che come previsto dall' art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 potrà essere fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

4) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 2005

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, nella misura del 5%;

6) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate ed approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 16.09.2020
- seconda rata: 16.11.2020
- terza rata: 16.01.2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.09.2020

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere agli atti successivi,

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Consigliere Zanetta), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIA ROSA GNOCCHI

Il Segretario
DR. SSA GIULIA DI NUZZO

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
GIULIA DI NUZZO



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 D.L. 18/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2020.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del FINANZIARIO E TRIBUTI, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 18-07-2020

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 D.L. 18/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2020.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 18-07-2020

Il Responsabile del Servizio
CIGALOTTI IVANA

Eventuali note:



Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.20 DEL 30-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 D.L. 18/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale DR.SSA GIULIA DI NUZZO certifica che il presente atto viene pubblicato il giorno 04-08-2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi sino al 19-08-2020,

Addì, 04-08-2020

Il Responsabile della pubblicazione
DR.SSA GIULIA DI NUZZO

TARIFE TARI ANNO 2020 - UTENZE DOMESTICHE

Approvate con deliberazione del C.C. n' ___ in data 30.07.2020

	KA	KB	Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €.
	coefficienti DPR 158/99	coefficienti DPR 158/99		

Domestiche residenti

n' compenti
nuclei familiari

1	0,84	1,00	1,289031	29,466659
2	0,98	1,80	1,503870	53,039986
3	1,08	2,30	1,657326	67,773316
4	1,16	3,00	1,780091	88,399978
5	1,24	3,60	1,902855	106,079974
6	1,30	4,10	1,994930	120,813304
7	1,30	4,10	1,994930	120,813304
8	1,30	4,10	1,994930	120,813304

Domestiche non residenti

Abitazioni fino a 30 mq.	2	0,98	1,80	1,503870	53,039986
oltre 30 mq.	3	1,08	2,30	1,657326	67,773316

TARIFE TARI ANNO 2020 - UTENZE NON DOMESTICHE

Approvate con deliberazione del C.C. n' ___ in data 30.07.2020

		N' UTENZE	Tariffa quota fissa €/mq	Tariffa quota variabile €/mq	TARIFFA TOTALE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	8	1,364895	0,894820	2,259715
2	Campeggi, distributori carburanti	29	1,289148	0,955617	2,244765
3	Stabilimenti balneari	1	1,686048	1,107875	2,793923
4	Esposizioni, autosaloni	14	1,150794	0,756336	1,907130
5	Alberghi con ristorante	18	3,559439	2,328669	5,888108
6	Alberghi senza ristorante	63	2,435404	1,595766	4,031170
7	Case di cura e riposo	0	2,676270	1,744902	4,421172
8	Uffici, agenzie, studi professionali	92	3,024184	1,981391	5,005575
9	Banche ed istituti di credito	3	1,552236	1,018391	2,570627
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	25	2,970659	1,943041	4,913700
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	4,067931	2,652510	6,720441
12	Attiv.artigian. tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettric, parrucch.)	46	2,783320	1,810949	4,594269
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	18	3,104473	2,019740	5,124213
14	Attività industriali con capannoni di produzione	59	2,435404	1,597897	4,033301
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	21	2,917134	1,900431	4,817565
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	35	9,297332	6,880105	16,177437
17	Bar, caffè, pasticceria	45	6,990500	5,171784	12,162284
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10	6,369525	4,165187	10,534712
19	Plurilicenze, alimentari e/o miste	0	6,985068	4,561465	11,546533
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4	11,646673	8,623110	20,269783
21	Discoteche, night club	2	4,389083	2,865563	7,254646

COMUNE DI BAVENO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

ART.239 DLGS 267/2000

Verbale n. 13 del 22.07.2020

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 D.L. 18/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 27/2020.

Il Revisore unico del conto del Comune di Baveno, Massimo Iaretti, nominato con delibera consiliare n. 8 del 18.04.2019, ricevuti i documenti relativi a richiesta di parere da parte dell'Ente,

Vista

- La bozza di delibera di C.C. di cui all'oggetto, da discutersi nella seduta del 30.07.2020;

Considerato

- Che l'Ente è in attesa di approvazione del piano finanziario
- Che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, fattispecie che viene ad approvarsi in delibera;
- Che l'Ente è interessato a elezioni amministrative in settembre del c.a.;

Sentito

Il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Sig.ra Cigalotti Ivana;

Esprime parere

Favorevole per quanto riguarda la delibera di cui all'oggetto.

Gattinara, 22.07.2020

IL REVISORE

Dr. Massimo Iaretti

